Oggetto L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali.

Obiettivo La Regione Sardegna pone in essere azioni intese a sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese industriali.

Beneficiari Beneficiano dell'intervento regionale le piccole e medie imprese industriali o i consorzi costituiti tra di esse aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Azioni L'Amministrazione regionale:

- a) sostiene operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali, mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di Istituti di credito in debito consolidato a medio termine. I piani di consolidamento devono essere coordinati con programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero con idonee operazioni di ricapitalizzazione.
- b) concede anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali che hanno avanzato richiesta all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;
- c) autorizza a concedere alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna o a consorzi costituiti tra di esse, contributi sulle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento di quadri dirigenti, intermedi e tecnici, dipendenti dalle imprese o dai consorzi, in coerenza con i programmi aziendali di miglioramento delle tecniche produttive e di gestione.

Spese ammissibili L'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento finanziario di cui alla letter a) in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese sia pari al 40 % del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

> Le operazioni saranno ammesse ai benefici fino alla misura massima del 50 % dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 3 miliardi di lire.

L'agevolazione creditizia regionale di cui alla lettera b) è commisurata all'ammontare dell'85 per cento del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Sono ammesse al contributo di cui alla lettera c) le spese sostenute per consentire ai dipendenti indicati nel comma precedente la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno presso strutture formative altamente qualificate operanti nel territorio o nazionale o all'estero.

dovranno essere inoltrate, tramite il C.I.S., la S.F.I.R.S. o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna regolarmente convenzionati, all'Assessorato regionale dell'industria, corredata del piano aziendale di riassetto finanziario del programma di ristrutturazione, di ampliamento, di ammodernamento ovvero di ricapitalizzazione

Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici di cui alla lettera b) sono inoltrate al C.I.S. e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'industria per il tramite dell'istituto di credito incaricato dell'istruttoria della domanda di contributo in conto capitale dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione autonoma della Sardegna

Riferimenti normativi L.R. 20 giugno 1989, n. 44 (B.U. 25/1989).

Modulistica Decreto assessoriale 25 novembre 1999, n. 755 (B.U. 38/1999).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sardegna - Giunta Regionale - Assessorato Industria

S.F.I.R.S. - Società finanziaria industriale rinascita Sardegna

C.I.S. - Credito industriale sardo